

# CITTÀ di MARINO

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

## ***Regolamento Comunale di Organizzazione del Servizio di Trasporto Pubblico Scolastico***

### **Art. 1**

#### ***Finalità e Criteri Generali***

1. Il presente Regolamento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni delle Scuole dell'obbligo pubbliche del Comune di Marino, al fine di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e garantire il diritto allo studio, nel rispetto del principio per cui gli alunni hanno diritto ad accedere al trasporto verso la scuola di competenza più vicina al punto di residenza, e con particolare riguardo agli studenti che abbiano una difficoltà oggettiva nel raggiungimento delle sedi scolastiche.
2. Il servizio di trasporto scolastico è organizzato dal Comune nelle forme e nei termini più opportuni al fine di ridurre al minimo la permanenza degli alunni sugli autobus
3. Il servizio viene espletato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze e compatibilmente con le disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

### **Art.2**

#### ***Destinatari***

1. Il servizio è organizzato per gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado residenti nel Comune di Marino secondo le modalità del presente regolamento.
2. Gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado non residenti nel Comune di Marino ma comunque frequentanti uno degli istituti scolastici presenti sul territorio comunale e serviti dal trasporto scolastico, possono fare richiesta di accesso al servizio, a condizione di utilizzare orari e fermate già previste per i residenti. Resta inteso che la suddetta richiesta potrà essere accolta solo previa verifica di disponibilità di posti sui mezzi, ferma restando la precedenza agli alunni residenti.



### **Art. 3**

#### ***Gestione del servizio***

1. Il servizio di trasporto scolastico è svolto dal Comune mediante affidamento a terzi, o mediante convenzione con enti pubblici ed è rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

### **Art. 4**

#### ***Durata del servizio***

1. Il servizio viene effettuato tutti i giorni previsti dal calendario scolastico regionale.

2. Il servizio potrà essere sospeso in caso di interruzione o modifica del calendario scolastico, in caso di inagibilità dei percorsi per i mezzi adibiti al trasporto, o per altri straordinari e comprovabili motivi.

### **Art. 5**

#### ***Organizzazione - iscrizioni***

1. Ogni anno, in tempi congrui alle necessità amministrative ed organizzative, viene promossa l'iscrizione al servizio di trasporto scolastico, previa adeguata informazione agli utenti interessati. I competenti uffici predispongono la specifica modulistica riportante tutte le notizie utili all'iscrizione.

2. La domanda di iscrizione deve essere presentata ai competenti uffici indicati all'utenza con le modalità ed entro e non oltre le scadenze prestabilite. Eventuali domande presentate oltre i termini prefissati potranno essere accolte solo in caso in cui questo non comporti modifiche all'organizzazione del servizio, e previa verifica della disponibilità di posti sui mezzi.

3. La domanda si intende accolta se presentata nei termini prestabiliti. Nell'eventualità che le domande siano superiori alla capienza del mezzo della linea di competenza e si renda opportuno definire una graduatoria, il trasporto è prioritariamente riservato alle famiglie residenti che distino oltre un raggio di metri 1000 (mille) dalla sede della scuola frequentata e in subordine, alle famiglie residenti i cui componenti, in maggiore età, siano impossibilitati per ragioni di lavoro, di studio o sanitarie, ad accompagnare i bambini alla sede scolastica. In caso di esubero, i posti saranno assegnati sempre secondo gli stessi criteri alle famiglie non residenti.

4. L'iscrizione ha validità per l'intero anno scolastico salvo eventuali disdette. Le disdette dovranno essere trasmesse all'Ufficio comunale preposto in forma scritta. Qualora la disdetta non venga prodotta all' Ufficio comunale preposto entro 30 giorni dalla effettiva cessazione dall'uso del servizio, l' Ufficio comunale preposto comminerà alla famiglia dell'utente la sanzione di € 150,00 come previsto dall'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000.

## Art. 6

### *Piano del trasporto, zonizzazione, linee e punti di raccolta*

1. Il servizio di trasporto scolastico è strutturato in modo da garantire il trasporto degli alunni verso la scuola più vicina alla loro abitazione. L'ufficio comunale competente predispone allo scopo la definizione dei "Bacini di Utenza" per ogni plesso scolastico servito, attraverso un'attività di "zonizzazione" del territorio comunale.

2. L'ufficio comunale competente predispone ogni anno il Piano del Trasporto scolastico, tenuto conto del "piano di zonizzazione" e dei relativi "Bacini di utenza", in esso vengono predisposte le linee di trasporto scolastico tramite percorsi su cui sono dislocati i punti di raccolta.

Il Piano di trasporto scolastico segue i principi e criteri direttivi sotto elencati:

- a. le linee andranno determinate andando a ricercare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile, minimizzando il tempo trascorso dagli alunni sul mezzo;
- b. i punti di raccolta sono luoghi individuati secondo criteri di sicurezza ed in grado di raccogliere il maggior numero di utenti in un solo punto di salita e discesa;
- c. la distanza minima tra i punti di raccolta deve essere pari ad almeno 250 metri nei centri abitati, e ad almeno 500 metri al di fuori di essi;
- d. il trasporto pubblico scolastico non verrà effettuato con il transito dei mezzi in strade private, e in strade in cui sia difficoltosa la manovra dei mezzi di trasporto;
- e. per i diversamente abili dovrà essere prevista una linea con mezzi e personale opportunamente adeguati. Tale servizio potrà essere richiesto con modulo di iscrizione predisposto dagli uffici comunali.

3. I percorsi e gli orari degli scuolabus vengono resi noti all'utenza previa definizione degli orari scolastici, potranno essere periodicamente modificati in base a successivi cambiamenti degli orari scolastici, od altri straordinari motivi. Gli utenti interessati saranno informati degli eventuali cambiamenti dei percorsi e degli orari che dovessero rendersi necessari.

4. Agli utenti ammessi al servizio verrà rilasciato apposito titolo nominativo d'iscrizione, il quale dovrà essere esibito al conducente dello scuolabus e/o al personale addetto dietro esplicita richiesta. Nel caso l'utente non esibisca il titolo, l'autista provvederà alla relativa segnalazione all'Ufficio comunale preposto.

Il Comune può attivare anche forme di controllo mediante strumentazione elettronica.

5. Qualora, ne ricorrano eccezionali motivi per cui, il servizio si richiede venga svolto su strade private, i genitori/e ne faranno richiesta al Comune che valuterà caso per caso tenendo conto delle sicurezza delle strade in questione e della gestione complessiva del servizio.

La richiesta di percorrenza su strade private deve, nel caso sia accolta, essere seguita da polizza assicurativa sulla strada interessata stipulata dai proprietari o aventi diritto a copertura dei rischi per danneggiamento agli utenti e/o ai mezzi di trasporto.

#### **Art. 7**

##### ***Obblighi e responsabilità dell'utenza***

1. Gli alunni devono essere sempre presenti alle fermate degli scuolabus agli orari stabiliti.

2. Ai fini della loro incolumità, gli alunni devono sempre essere accompagnati dai genitori o da altri adulti appositamente delegati al punto di raccolta e al momento della salita e della discesa dai mezzi adibiti al trasporto.

3. Durante il servizio, gli alunni dovranno tenere un comportamento corretto: rimanere seduti, non disturbare gli altri utenti, l'autista, l'accompagnatore e non potranno portare sul mezzo oggetti pericolosi. In generale dovranno attenersi alle istruzioni dell'accompagnatore.

4. In caso di comportamento scorretto dell'alunno, o comunque tale da turbare il buon funzionamento del servizio, attestato dall'autista o dall'accompagnatore, oltre al richiamo verbale, l'Ufficio comunale preposto procederà alla segnalazione dell'accaduto alla famiglia dell'alunno interessato.

In caso di reiterati accertamenti di comportamento scorretto dell'alunno, lo stesso decadrà dal diritto di usufruire del Servizio di trasporto scolastico.

5. I genitori o altri adulti affidatari del minore, sono obbligati ad essere presenti all'orario e al punto di raccolta stabiliti sia all'andata che al ritorno. Tale obbligo, accettato con la sottoscrizione della richiesta del servizio scuolabus, comporta nel caso di violazione la decadenza dal diritto al servizio.

#### **Art. 8**

##### ***Accompagnatori***

1. Il Comune garantisce, ai sensi delle norme vigenti, il servizio di accompagnamento e sorveglianza sui mezzi adibiti al trasporto scolastico. Il Comune garantisce altresì l'accompagnamento degli alunni diversamente abili.

2. La sorveglianza e l'accompagnamento sono svolti da adulti, individuati dal gestore del servizio ovvero dal Comune anche attraverso l'impiego di volontari.

3. L'accompagnatore è tenuto allo svolgimento delle seguenti attività:

- a. cura delle operazioni di salita e discesa degli alunni dallo scuolabus;
- b. sorveglianza degli alunni sullo scuolabus;
- c. cura della consegna degli alunni al personale delle scuole di appartenenza incaricati.

4. L'accompagnatore, munito della lista degli alunni ammessi al servizio fornito dal Comune, dovrà riconsegnare il bambino unicamente ai rispettivi genitori o ad adulti

da questi autorizzati con delega scritta, da consegnare preventivamente all'Ufficio comunale preposto.

Non sarà consentito far scendere gli alunni ad una fermata diversa da quella concordata.

5. In caso di assenza dei genitori o loro delegati, il bambino verrà condotto, alla fine dell'ordinario percorso dello scuolabus, in attesa che i genitori o loro delegati, opportunamente avvertiti, vengano a riprenderlo, presso la sede della Polizia Locale ed ivi sorvegliato dall'accompagnatore.

In caso di reiterati episodi di assenza dei genitori o loro delegati nei luoghi di raccolta, l'utente decadrà dal diritto al Servizio di trasporto scolastico.

#### **Art. 9**

##### ***Pagamento del servizio***

1. Il Consiglio Comunale stabilisce il regime tariffario per il Servizio di trasporto scolastico.

2. Il pagamento della tariffa tramite abbonamento, sarà effettuato al gestore del Servizio di trasporto, ovvero a concessionario individuato con procedura ad evidenza pubblica.

3. Nessun rimborso è dovuto dal Comune in caso di temporanea sospensione del servizio.

#### **Art. 10**

##### ***Accettazione del Regolamento***

La presentazione della domanda di iscrizione al servizio trasporto scolastico comporta l'integrale ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente Regolamento.

#### **Art. 11**

##### ***Rinvio***

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le normative vigenti in materia di trasporto scolastico.

#### **Art. 12**

##### ***Norme Finali***

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione del medesimo da parte del Consiglio Comunale per quanto concerne gli artt. 1, 2, 3, 4, l'art. 5 comma 1 e 2, l'art. 6 comma 2, lett a, lett b, lett. d, lett e. art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art 11.

Dall'inizio dell'Anno Scolastico 2016/2017, sarà applicabile integralmente ovvero anche all'art. 5 comma 3 e 4 all'art. 6 comma 1, comma 2 lett c., comma 3, comma 4, comma 5 e potrà essere modificato con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.